

GIUSEPPE GUTTADAURO


La pensione dell'Avvocato

Prefazione di Giuliano Cazzola

INDICE

PREFAZIONE	3
INTRODUZIONE:	8
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLA PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI	8
IL DECRETO N. 509/1994	8
IL DECRETO N. 103/1996	9
GLI ISCRITTI	13
LA CONTRIBUZIONE	15
LE PRESTAZIONI	15
IL SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE	15
LA PENSIONE DELL'AVVOCATO - CASSA FORENSE	16
ISCRIZIONE ALLA CASSA	16
LA RIFORMA DEL 2009	18
LA CONTRIBUZIONE	18
CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE	18
CONTRIBUTO INTEGRATIVO	20
CONTRIBUTO DI MATERNITÀ	21
CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE	21
LE PRESTAZIONI E I REQUISITI	22
LA PENSIONE DI VECCHIAIA REDDITUALE	23
LA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA	24
LA PENSIONE DI ANZIANITÀ	25
LA PENSIONE MODULARE CONTRIBUTIVA	25
LA PENSIONE D'INVALIDITÀ	26
LA PENSIONE D'INABILITÀ	27
LA PENSIONE AI SUPERSTITI	28
IL SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE	31
IL SISTEMA DI CALCOLO REDDITUALE	32
IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO	35
LA RICONGIUNZIONE	37
LA TOTALIZZAZIONE	39
RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE: QUALI DIFFERENZE?	43
IL CUMULO GRATUITO DEI CONTRIBUTI	46
IL RISCATTO	47

dell'assegno pensionistico]. Il contributo soggettivo è interamente deducibile dal reddito.

 Per determinare l'importo della pensione (vedi avanti) l'importo dei redditi medi da considerare (c.d. base pensionabile) sarà determinato solo dai redditi sino al massimale previsto. Questo, come conseguenza, determinerà un "GAP previdenziale" (differenza tra ultimo reddito e prima rata di pensione) maggiore per i redditi superiori al massimale.

Esempio:

Ipotizziamo un reddito professionale netto dichiarato di 200.000,00 euro. Il contributo soggettivo (14,50%), calcolato sino al massimale di 98.050,00, è pari a € 14.217,25. Sul reddito eccedente (€ 101.950,00) l'iscritto verserà un contributo di solidarietà di € 3.058,50 (il 3%). Al raggiungimento dei requisiti per la pensione, nel determinare l'importo il reddito preso in considerazione sarà quello su cui si è realmente versato il contributo soggettivo (98.050,00 e non 200.000,00).

Contributo integrativo

Contributo obbligatorio determinato, sempre in percentuale, in base al *volume di affari ai fini IVA*. Non concorre al calcolo della pensione, copre i costi amministrativi e i servizi assistenziali erogati dalla Cassa. Il contributo integrativo è ripetibile nei confronti del cliente.

Come per il contributo soggettivo, anche il contributo integrativo prevede un versamento minimo (€ 710,00 per l'anno 2017). Particolari agevolazioni sono previste nei primi anni d'iscrizione:

- non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni d'iscrizione;
- ridotto alla metà per i successivi 4 anni qualora l'iscrizione decorra prima del compimento del 35° anno di età.

Non essendo a carico dell'iscritto, il contributo integrativo non è deducibile dal reddito.

Contributo di maternità

Per l'anno 2017 stabilito in misura fissa in € 169,00.

Contributo soggettivo modulare

Come per altre Casse di previdenza dei liberi professionisti, anche la Cassa forense offre la possibilità di versare una “*contribuzione modulare facoltativa*” finalizzata a integrare la prestazione di base mediante una quota di pensione calcolata in regime esclusivamente contributivo (vedi avanti).

La contribuzione modulare può essere liberamente versata dall'iscritto ogni anno scegliendo un'aliquota variabile in base alle singole disponibilità/obiettivi previdenziali.


Sino al *31 dicembre 2012* il contributo modulare era *obbligatorio*, nella misura dell'uno per cento del reddito professionale netto dichiarato.

Dal *1° gennaio 2013* il contributo modulare è diventato *facoltativo*, con possibilità per l'iscritto di scegliere una percentuale variabile tra *l'1 e il 10%* del reddito professionale netto, sempre comunque sino al limite del massimale in vigore (€ 98.050,00 nel 2017).

La decorrenza della quota di pensione modulare ha la medesima decorrenza della prestazione di base (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, superstiti). Anche la contribuzione modulare è interamente deducibile ai fini IRPEF.

Esempio:

Ipotizziamo, nel 2017, un reddito professionale di € 50.000,00. Il contributo soggettivo da versare sarà pari a € 7.250,00 (il 14,5%). L'iscritto può decidere di versare una contribuzione modulare aggiuntiva che può variare tra i 500,00 euro (l'1%) e i 5.000,00 euro (il 10%). La contribuzione soggettiva (€ 7.250,00) andrà a determinare la pensione reddituale di base, mentre la contribuzione modulare (da € 500,00 a € 5.000,00) determinerà una quota di pensione contributiva in aggiunta. Nel caso il reddito professionale dichiarato fosse stato di € 145.000,00 sia la contribuzione soggettiva sia quella modulare sarebbero state calcolate solo sino al limite del massimale di reddito (€ 98.050,00).

 La contribuzione modulare è, in sostanza, una modalità per potersi costruire una quota di pensione aggiuntiva a quella di base. Da un punto di vista fiscale bisogna tuttavia considerare che la pensione modulare è soggetta a tassazione ordinaria in quanto “reddito da lavoro dipendente” e, come tale, soggetta in fase di erogazione alle aliquote marginali IRPEF variabili tra un 23 e un 43%. Se la rendita integrativa derivasse da una forma di previdenza complementare, la tassazione sarebbe notevolmente inferiore, variabile tra un 15 e un 9% [*].

* *La prestazione erogata da una forma di previdenza complementare è soggetta a un'imposta sostitutiva del 15% che si riduce di uno 0,30% per ciascun anno di adesione superiore al quindicesimo sino ad arrivare a un minimo del 9%.*

Esempio:

- *rendita integrativa derivante da contribuzione modulare di € 6.000,00 annui lordi*
- *rendita integrativa di € 6.000,00 annui lordi erogata da una forma di previdenza complementare dopo 25 anni di adesione*
- *aliquota marginale IRPEF: 38%,*

L'integrazione netta da contribuzione modulare sarebbe di 3.720,00 euro annui (6.000 meno il 38%), mentre quella da previdenza complementare ammonterebbe a 5.280,00 euro annui (6.000 meno il 12% di imposta sostitutiva).

LE PRESTAZIONI E I REQUISITI

La Cassa forense eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- Pensione di vecchiaia reddituale;
- Pensione di vecchiaia contributiva;
- Pensione di anzianità;
- Pensione d'invalidità;
- Pensione d'inabilità;
- Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità;
- Pensione modulare contributiva.

La pensione di vecchiaia reddituale

La riforma del sistema previdenziale forense ha introdotto un graduale aumento dei requisiti per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, sino ad arrivare, a regime nel 2021, dove sarà richiesto il concorso dei due requisiti:

- 70 anni di età;
- 35 anni di anzianità contributiva.

Anticipo della pensione di vecchiaia reddituale

È possibile anticipare il pensionamento al raggiungimento di un'età anagrafica compresa tra il 65° e il 70° anno di età con una riduzione dell'importo dell'assegno pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età prevista. In presenza di 40 anni di anzianità contributiva, il pensionamento anticipato non comporta alcuna riduzione.

Esempio:

Isritto alla Cassa con 33 anni di anzianità contributiva maturata che nel 2017, a 66 anni e di età decide di anticipare la pensione di vecchiaia. In questo caso la riduzione dell'importo è pari al 9,84% [24 mesi di anticipo rispetto all'età prevista di 68 anni x 0,41% mensile]. Se l'età fosse stata di 65 anni, la riduzione sarebbe stata del 14,76% [36 mesi di anticipo rispetto all'età prevista x 0,41% mensile].

In ogni caso non è possibile anticipare l'età pensionabile prima del 65° anno di età.

Trattamento minimo di pensione

Dal mese di febbraio 2010 non è più prevista l'erogazione automatica di una pensione minima, sostituita da un meccanismo di "integrazione al trattamento minimo" (art. 5 del Regolamento) applicabile a condizione che i redditi complessivi dell'isritto e del coniuge non siano superiori al triplo della pensione minima dell'anno di maturazione del diritto. Il regime transitorio per la pensione di vecchiaia: